

TI_GERICHTE 52.1998.294 vom 12. Januar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-01-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.294

FR: TI_GERICHTE 52.1998.294 du 12 janvier 1999

IT: TI_GERICHTE 52.1998.294 del 12 gennaio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 20

ottobre 1994 in re F. consid. 3b). 3. 3.1. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha perso il posto di lavoro nel 1994. Ha in seguito trovato un'occupazione lavorando saltuariamente per la _____ a _____ e ha dovuto ricorrere alle indennità di disoccupazione. Interrogato dalla Polizia cantonale il 28 aprile 1998 in merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha affermato che "dall'anno 1994 usufruisco della disoccupazione parziale. Infatti tutti gli anni ho sempre trovato occupazione in qualità di muratore presso la _____, via _____, _____ per una media annuale di quattro/cinque mesi. Dal mese di luglio 1997 praticamente usufruisco della totale disoccupazione percependo un mensile di fr. 3'000.- ca". Sollecitato dall'agente interrogante in merito alla sua abitazione, il ricorrente ha dichiarato che: "Effettivamente non ho una bucalettere mia e non abito presso l'Istituto _____. Comunque, non ricordo bene, penso da circa dieci anni, tengo una camera nel vicino magazzino sempre di proprietà del _____. Nella camera c'è la luce e la riscaldo con una stufa elettrica. All'interno della stessa consumo i pasti. Dall'anno 1996 non pago la luce e l'affitto come ad accordo con i padri _____. Sul fatto che nell'arco degli ultimi sette mesi egli avrebbe abitato ben poco presso la camera, _____ ha negato indicando che "tutte le settimane, proveniente dall'Italia, giungevo a _____ rimanendovi almeno tre/quattro giorni alla settimana di media nell'arco di questi ultimi sette mesi". Sollecitato sul fatto che la sua abitazione era controllata regolarmente in diversi orari del giorno e vedendolo raramente se non soltanto nei giorni in cui doveva presentarsi all'Ufficio di collocamento, normalmente il giorno precedente come pure lo stesso giorno ed il giorno successivo a tali obblighi, l'interrogato ha ancora negato: "Pure gli altri giorni delle altre settimane ero presente. Comunque presso il _____ non rimanevo mai. Facevo dei giri in _____, visitando il Rist. _____ e _____ e a _____ presso il Ristorante _____ e _____. Altre volte sono andato a far visita a mia sorella _____, domiciliata a _____ in vicinanza dello Stadio". 3.2. Ora, in base alle domande formulate dalla polizia e da quanto dichiarato dal ricorrente non risulta che quest'ultimo, dall'ottobre 1997 all'aprile 1998, abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei mesi. Ad analoga conclusione è pure giunto del resto il Consiglio di Stato, il quale ha nondimeno respinto il ricorso fondandosi su vari indizi. Orbene, gli elementi ritenuti dall'Esecutivo cantonale non dimostrano l'assenza semestrale all'estero dell'interessato. L'insorgente ha invero ribadito nei successivi ricorsi di aver lavorato nel 1997 - a volte in modo discontinuo - presso la cooperativa dal 1.1. al 31.7. e dal

1.10. al 30.11. Benché tali affermazioni sembrino urtare parzialmente con il richiamato certificato di salario e l'elenco delle giornate lavorative remunerate nel 1997, è indubbio che egli ha lavorato in Ticino saltuariamente da gennaio fino a fine aprile 1997 come pure e soprattutto durante quattro giorni in novembre. A torto quindi è stato ritenuto che egli era assente dal territorio svizzero almeno a partire dall'ottobre 1997 all'aprile 1998, quindi per un periodo superiore ad almeno sei mesi, a maggior ragione dal momento che non è stata dimostrato il suo trasferimento all'estero e che egli abbia mantenuto un appartamento nel cantone per trascorrervi brevi periodi al fine di evitare la decadenza del proprio permesso di domicilio. Ma vi è di più. I controlli presso l'alloggio dell'insorgente effettuati in differenti orari del giorno e della sera nell'arco di diverse settimane ne dimostrano invero l'assenza, salvo i giorni dedicati alla timbratura della disoccupazione. Tuttavia, ciò non significa ancora che egli fosse costantemente assente dal territorio elvetico e che rientrasse unicamente per tale scopo. Del resto nel verbale d'interrogatorio la polizia sembra indicarne la presenza pure il giorno precedente e successivo alla bollatura. Va pure rilevato che l'insorgente, ancorché soltanto dopo lo scambio degli allegati, aveva notificato tra l'altro ben cinque testi per confermare la sua presenza in Ticino. Orbene l'Esecutivo cantonale non si è espresso al proposito, violando il suo diritto di essere sentito. Quanto all'alloggio del ricorrente simile ad una "stamberga", egli ha già dichiarato alla polizia di viverci da più di dieci anni, ossia quando ancora lavorava. Inoltre il fatto che egli non ne paghi la pigione dal 1996 non può essere assunto quale indizio a fondamento della decisione adottata. 4. Per il che il ricorso è accolto senza ulteriore disamina. Con l'emanazione della presente decisione, la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28 43, 60, 61, 64, 65 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. le decisioni 13 ottobre 1998 (n. 4704) del Consiglio di Stato, e 12 maggio 1998 (n. 8) della Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni, sono annullate. 2. Non si prelevano tasse né spese. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.